

Regolamento recante tipologie di lavori eseguibili in amministrazione diretta e relative modalità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 1 oggetto
art. 2 ambito di applicazione
art. 3 tipologie di lavori
art. 4 responsabile unico del progetto
art. 5 lavori in amministrazione diretta in circostanze di somma urgenza
art. 6 autorizzazione della spesa
art. 7 contabilità dei lavori
art. 8 liquidazione dei lavori
art. 9 modifiche in corso di esecuzione
art. 10 abrogazioni
art. 11 norme finali
art. 12 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), disciplina le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

art. 2 ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 14/2002 i lavori in amministrazione diretta sono ammessi in caso di possesso da parte dell'amministrazione competente di adeguati requisiti di idoneità organizzativa e di organico. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, e non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

art. 3 tipologie di lavori

1. Le tipologie di lavori che possono essere eseguite in amministrazione diretta sono:

- a) interventi di manutenzione degli alvei, delle opere di sistemazione idraulico-forestali e del territorio montano;
- b) interventi di ripristino, conservazione e fruizione degli ambienti naturali;
- c) interventi per la gestione delle foreste;
- d) altri interventi inerenti alla gestione del patrimonio affidato all'amministrazione competente;
- e) opere previste per la prevenzione e riduzione del rischio d'incendio e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco;
- f) manutenzione e riparazione di opere, immobili e impianti, con i relativi accessori e pertinenze;
- g) lavori di riparazione conseguenti ad eventi naturali o straordinari;
- h) manutenzione delle strade, quali sgombero della neve, segnaletica stradale, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati;
- i) manutenzione ed interventi per giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j) manutenzione ed interventi per fognature, impianti di sollevamento e trattamento;
- k) altri lavori di manutenzione non indicati nelle voci precedenti.

art. 4 responsabile unico del progetto

1. Per i lavori in amministrazione diretta l'amministrazione competente nomina un Responsabile unico del progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge regionale 14/2002, il Responsabile unico del progetto impiega direttamente il personale dipendente ed il personale appositamente assunto e acquista i materiali, acquista e noleggia i mezzi e quant'altro occorra all'esecuzione dell'opera o dei lavori avvalendosi dell'ufficio di direzione lavori, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il Responsabile unico del progetto può procedere, sulla base di comprovate e motivate esigenze, ad affidare a terzi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, particolari tipologie di lavorazioni di modesta entità che concorrono alla realizzazione dell'opera da eseguirsi in amministrazione diretta.

art. 5 lavori in amministrazione diretta in circostanze di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio il Responsabile unico del progetto o altro tecnico dell'amministrazione competente, contestualmente alla redazione del verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori da porre in essere per rimuoverla, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, entro i limiti di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta il Responsabile unico del progetto o altro tecnico dell'amministrazione competente redige una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza di cui al comma 1, all'amministrazione competente per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

art. 6 autorizzazione della spesa

1. Qualora nel quadro economico di un'opera siano previste delle somme a disposizione per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura,

l'autorizzazione alla spesa è disposta dal Responsabile unico del progetto o da altro soggetto incaricato dall'amministrazione competente.

2. Nel quadro economico dei lavori in amministrazione diretta di competenza della Regione sono inseriti i costi per le forniture dei materiali e per le forniture e i noli dei mezzi d'opera oltre alle somme a disposizione; l'autorizzazione delle relative spese è disposta dal Responsabile unico del progetto o da altro soggetto incaricato dall'amministrazione competente.

3. Per i lavori in amministrazione diretta di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 14/2002, ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori non si tiene conto degli oneri del personale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023, le voci del quadro economico di un'opera relative a imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

art. 7 contabilità dei lavori

1. L'annotazione dei lavori in amministrazione diretta è effettuata dal Direttore dei lavori o da altro soggetto incaricato, secondo le seguenti modalità:

a) per i lavori di importo fino a 200.000 euro, mediante contabilità semplificata, consistente nell'elenco delle fatture delle spese sostenute per le forniture dei materiali e per i noli dei mezzi d'opera;

b) per i lavori di importo superiore a 200.000 euro, tramite:

1) liste settimanali per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;

2) rendiconto finale della spesa complessivamente sostenuta, con allegata documentazione, quale liste, fatture quietanzate dei materiali, noli e spese minute, note delle spese minute.

2. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il Responsabile unico del progetto proceda all'affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni di modesta entità, che concorrono alla realizzazione dell'opera da eseguirsi in amministrazione diretta, si applicano le regole di contabilità vigenti per i contratti pubblici.

art. 8 liquidazione dei lavori

1. La liquidazione delle forniture e dei noli che concorrono alla realizzazione dei lavori in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del Responsabile unico del progetto o di altro soggetto incaricato dall'amministrazione competente, sulla base della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, prodotta dal direttore dei lavori.

2. La liquidazione di particolari tipologie di lavorazioni, affidate a terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, di modesta entità che concorrono alla realizzazione dell'opera da eseguirsi in amministrazione diretta, è effettuata mediante stati di avanzamento o rendiconto finale sulla base delle specifiche regole di contabilità vigenti per i contratti pubblici.

art. 9 modifiche in corso di esecuzione

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, la spesa originariamente impegnata per le forniture e per i noli si riveli insufficiente a portare a termine i lavori in amministrazione diretta, senza apportare alcuna modifica al progetto, il Responsabile unico del progetto o altro soggetto incaricato dall'amministrazione competente, previa predisposizione di una perizia suppletiva, provvede ad integrare l'impegno già assunto nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente autorizzate.

2. I nuovi prezzi vengono determinati dai prezzi ove esistenti, ovvero ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori analoghi, ovvero ricavandoli da nuove analisi.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il Responsabile unico del progetto proceda all'affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni di modesta entità, che concorrono alla realizzazione dell'opera da eseguirsi in amministrazione diretta, il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023.

art. 10 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 4, comma 2, lettera l), 67, 90, 91, 92, 93, 94, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2005, n. 0434/Pres (Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.);
 - c) il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2008, n. 061/Pres (Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione);
 - d) il decreto del Presidente della Regione 12 marzo 2010, n. 051/Pres (Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti da parte della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici).

art. 11 norme finali

1. L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è soggetta alla normativa vigente dettata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 14/2002, nel decreto del Presidente della Regione 165/2003, nonché nel decreto legislativo 36/2023.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE